

**DELIBERAZIONE 2 APRILE 2015
154/2015/R/GAS**

AVVIO DI PROCEDIMENTO IN MATERIA DI ODORIZZAZIONE DEL GAS PER USI DOMESTICI E SIMILARI DI CLIENTI FINALI ALLACCIATI ALLE RETI DI TRASPORTO DEL GAS, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 19 FEBBRAIO 2015, N. 509

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 aprile 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1971 n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto ministeriale 7 giugno 1973;
- il decreto ministeriale 21 aprile 1993;
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
- il decreto ministeriale 29 settembre 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 141/09) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas ed il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del bilanciamento del gas naturale – c.d. *settlement* (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 45/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 602/2013/R/gas) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 177/2014/R/gas, che ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 282/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2014/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), 19 febbraio 2015, n. 509 di annullamento dell’articolo 5.1 della deliberazione 602/2013/R/gas e della deliberazione, 282/2014/R/gas (di seguito: sentenza n. 509/15);
- le norme UNI CIG 7133 e 9463.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 1083/71, all’articolo 2, dispone che i gas combustibili “ad uso domestico ed uso simile” devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici;
- il decreto ministeriale 21 aprile 1993, avente a oggetto “*Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° gruppo)*” ha chiarito cosa si debba intendere per “usi similari” di cui all’articolo 1 della legge 1083/71, individuandoli in “*quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento unifamiliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.)*”;
- con il TISG l’Autorità, ai fini del bilanciamento, ha disciplinato le modalità di allocazione delle partite di gas in prelievo dalla rete di trasporto utilizzando profili di prelievo standard dei clienti finali, associati alle seguenti categorie d’uso del gas non tecnologiche: riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento;
- con la deliberazione 602/2013/R/gas l’Autorità ha approvato la regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas per il periodo 2014-2017; all’articolo 5.1, in materia di odorizzazione del gas, è stata aggiornata l’analogia disposizione in vigore sino al 31 dicembre 2013, contenuta nell’articolo 5.1 della deliberazione ARG/gas 141/09; in particolare l’Autorità ha esplicitato meglio, rispetto alla deliberazione ARG/gas 141/09, gli “usi domestici e similari” per i quali il gas debba essere odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, elencando gli usi del gas non tecnologici, ai sensi del TISG;
- l’intervento dell’Autorità si è reso necessario anche in ragione del fatto che, nell’ambito della consultazione che ha preceduto la deliberazione 602/2013/R/gas, l’impresa maggiore di trasporto – la società Snam Rete Gas S.p.A. – aveva evidenziato l’esigenza di fornire un tale chiarimento, proponendo a tal fine di fare riferimento ad alcuni codici ATECO; l’Autorità ha pertanto chiarito che il riferimento allo “uso” domestico non poteva che fare riferimento alla nuova terminologia introdotta dal TISG che esplicitava i diversi usi del gas prelevato; mentre i codici ATECO risultavano del tutto incoerenti con la legge

1083/71 facendo riferimento non all'uso del gas, ma al tipo di professione svolta dal cliente finale;

- la società Snam Rete Gas S.p.A. ha peraltro impugnato la deliberazione 602/2013/R/gas chiedendone l'annullamento *in parte qua* e avanzato istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato; in esecuzione dell'ordinanza 25 febbraio 2014 n. 301, con cui il Tar Lombardia ha accolto la detta istanza di sospensione cautelare ai fini di un riesame della specifica questione, è stata adottata la deliberazione 282/2014/R/gas con cui si è ritenuto di dover confermare le contestate disposizioni di cui alla deliberazione 602/2013/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- il Tar Lombardia, con la sentenza n. 509/15, ha annullato la deliberazione 602/2013/R/gas, limitatamente all'articolo 5.1; in termini generali, il giudice amministrativo ha riconosciuto all'Autorità il potere di intervento, ritenendo ragionevoli le scelte compiute, pur censurando il difetto di istruttoria e la definizione delle tempistiche definite;
- in particolare, i giudici hanno sancito che l'articolo 2 della legge 1083/71 *“come correttamente osserva l'Autorità, non fa riferimento generico all'attività esercitata dall'utilizzatore, ma allo specifico uso che questi fa del bene”*, ritenendo inoltre che *“le disposizioni introdotte con gli atti impugnati [...] non siano contraddittorie od irrazionali ma aderenti alla lettera ed alla ratio della legge”* e che non sono in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;
- peraltro, al contempo, i giudici hanno affermato che la prassi, che sembra essere stata seguita sino a oggi da Snam Rete Gas S.p.A., di far riferimento ai codici ATECO al fine di individuare i punti di riconsegna da odorizzare, fosse comunque legittima perché non in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1083/71 *“dal momento che tale norma non forniva specifici criteri applicativi e che l'attività esercitata dal cliente costituisce comunque un indice significativo utile per stabilire quale sia l'uso che questi faccia del gas”*;
- inoltre, il Tar Lombardia ha comunque ritenuto che l'Autorità, nel corso del procedimento di adozione della deliberazione 602/2013/R/gas, avrebbe dovuto chiarire, eventualmente nell'ambito di un nuovo documento per la consultazione, l'intenzione di prevedere l'impiego delle categorie d'uso del gas disciplinate dal TISG quali criteri funzionali all'individuazione dei soggetti nei cui confronti provvedere all'odorizzazione del gas fornito;
- infine, i giudici hanno accolto anche la censura con la quale si lamentava la mancata previsione di un periodo transitorio che consentisse agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni.

RITENUTO CHE:

- nel perseguimento dell'interesse primario della garanzia della sicurezza nell'erogazione del servizio di trasporto del gas sia opportuno procedere a dare esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 509/15 e avviare un procedimento per l'adozione di un provvedimento che precisi i criteri funzionali all'individuazione dei soggetti nei cui confronti provvedere all'odorizzazione del gas direttamente allacciati alla rete di trasporto ai sensi della legge 1083/71;
- in ragione della assoluta preminenza degli interessi legati alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale e della pubblica incolumità, sia necessario prevedere tempi brevi per la chiusura del procedimento;
- sia, pertanto, necessario prevedere tempi coerenti con le predette esigenze di urgenza ai fini della conclusione della fase di consultazione;
- sia, a tal fine, opportuno acquisire dalle imprese di trasporto informazioni relative ai criteri e alle modalità sino a ora adottate per adempiere alla legge 1083/71, con particolare riferimento ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto che utilizzano il gas per uso promiscuo; ciò anche in quanto, dalle informazioni a disposizione non è chiara la prassi seguita sinora dalla totalità delle imprese di trasporto;
- a quest'ultimo riguardo, infatti, sia opportuno che, nelle more della conclusione del presente procedimento, le imprese di trasporto, che non stiano già adempiendo agli obblighi di cui alla legge 1083/71 in coerenza con le categorie previste dal TISG (come chiarito dall'annullato articolo 5.1 della deliberazione 602/2013/R/gas), diano attuazione alla legge 1083/71 facendo riferimento almeno ai codici ATECO per individuare i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto cui odorizzare il gas, ritenuti dalla sentenza n. 509/15 non in contrasto con l'articolo 2 della medesima legge 1083/71

DELIBERA

1. di avviare un procedimento, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 509/15, per l'adozione di un provvedimento che precisi i criteri funzionali all'individuazione dei soggetti nei cui confronti provvedere all'odorizzazione del gas direttamente allacciati alla rete di trasporto ai sensi della legge 1083/71;
2. di rendere disponibile, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, un documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità, prevedendo una scadenza coerente con il carattere d'urgenza di chiusura del presente procedimento;

3. di prevedere che, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente deliberazione, le imprese di trasporto forniscano informazioni in merito ai criteri e alle modalità che adottano al fine di dare attuazione alla legge 1083/71 ed in particolare:
 - a. l'elenco dei punti di riconsegna che prevedono, a oggi, un uso del gas domestico o simile anche se combinato con usi tecnologici;
 - b. l'elenco dei punti di cui alla lettera a, i quali, a oggi, sono effettivamente odorizzati dall'impresa di trasporto;
 - c. indicazione dei criteri sino a oggi applicati dall'impresa di trasporto ai fini dell'individuazione dei punti di cui alla precedente lettera b.;
4. di prevedere che le imprese di trasporto, che non stiano già adempiendo agli obblighi di cui alla legge 1083/71 impiegando le categorie d'uso previste dal TISG, nelle more della conclusione del presente procedimento, al fine di garantire la sicurezza del sistema di trasporto, procedano all'odorizzazione del gas facendo riferimento almeno ai codici ATECO per individuare i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto cui odorizzare il gas;
5. di prevedere che il procedimento, di cui al punto 1, si concluda entro il 30 aprile 2015;
6. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle imprese di trasporto del gas naturale;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni